



## REGOLAMENTO INCENTIVI FINALIZZATI AL RECUPERO EVASIONE (Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

### INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Costituzione del Fondo
- Articolo 3 - Destinazione del Fondo
- Articolo 4 - Criteri di riparto del Fondo destinato ad incentivi del personale
- Articolo 5 - Criteri di riparto del Fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali
- Articolo 6 - Condizioni di applicabilità
- Articolo 7 - Entrata in vigore

#### Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di indicare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi generali finalizzati al recupero evasione ed elusione, ivi comprese le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento erariale previsto dalla Legge 248/2005 s.m.i..

#### Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo.

2. Il Fondo è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto della gestione approvato, relative ad avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, nonché conseguenti ad atti di riscossione coattiva, riferiti all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa Rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica. Sono considerate anche le somme riscosse a seguito di attività di accertamento effettuato con il supporto di società esterne non concessionarie.

Il Fondo da erogare relativo alle entrate riscosse nell'anno solare in conto competenza ed in conto residui, come descritte al punto precedente, è determinato nella seguente misura:

- a) 4% per entrate riscosse fino ad un ammontare pari ad € 4.000.000.00,
- b) 5% delle entrate riscosse per la parte eccedente il limite di cui alla precedente lettera a), fermo restando il limite di quantificazione per ciascun dipendente come indicato al successivo articolo 4 comma 3.
- 3. Le somme di cui al precedente comma 2 rappresentano l'ammontare complessivo delle riscossioni conseguenti all'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività è realizzata. Tali somme costituiscono il "maggior gettito



accertato e riscosso" cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni delle entrate di cui al comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. Per il primo anno di applicazione la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo verrà operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

### Articolo 3 - Destinazione del Fondo

1. Il fondo è così ripartito:

a) il 95 per cento delle complessive risorse finanziarie del Fondo, calcolato ai sensi dell'articolo 2, è attribuito sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, e nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento nonché delle previsioni dell'art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le percentuali di seguito indicate:

- per il 96 per cento al personale dipendente del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie, anche con incarico di Elevata qualificazione (a tale personale è riconosciuta una percentuale pari al 93,5 per cento) e al dirigente di riferimento (al quale è riconosciuta la percentuale pari al 2,5 per cento);
- per il 3 per cento al personale dell'ufficio preposto all'attività di notificazione degli accertamenti;
- per l'1 per cento al personale dell'ufficio Programmazione e gestione Entrate e finanziamenti onerosi;

b) il 5 per cento delle complessive risorse finanziarie del Fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie.

2. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

3. A partire dall'anno successivo a quello nel quale il Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie darà piena attuazione al sistema di notificazione degli atti mediante la Piattaforma digitale per le notifiche, il fondo in favore del personale dell'ufficio preposto all'attività di notificazione degli accertamenti potrà essere diminuito, fino all'azzeramento, in ragione del diverso quantitativo di notifiche effettuate e la relativa percentuale del fondo non più erogata al servizio notifiche verrà assegnata al Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie. La verifica circa l'applicabilità di quanto esposto al punto precedente, verrà effettuata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, a seguito relazione del Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie.

4. Nell'adozione di strumenti di programmazione che individuino tra gli obiettivi assegnati al Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie specifici progetti di recupero dell'evasione fiscale, la cui realizzazione necessita in modo essenziale della collaborazione attiva e continuativa di uno o più settori/servizi comunali, potrà essere previsto che una percentuale massima del 2,5 per cento del fondo, portata in deduzione da quella assegnata al Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie, venga erogata in favore del personale di tali settori/servizi impegnato nell'attività. In caso di più settori/servizi e/o di più progetti di recupero dell'evasione, la predetta



percentuale verrà ripartita tra gli stessi, come indicato nel documento di programmazione. La quota del fondo di cui al presente comma, sarà determinata sul recupero dell'evasione inerente le fattispecie imponibili coinvolte nel progetto.

#### Articolo 4 - Criteri di riparto del Fondo destinato ad incentivi del personale

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto di quelle necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra tutto il personale, come individuato nel presente regolamento, impegnato direttamente nel raggiungimento degli obiettivi dei servizi preposti alla gestione e al recupero evasione delle entrate, al fine di premiare e valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, valorizzando gli obiettivi di recupero dell'evasione nonché la partecipazione del comune all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi il dirigente ed i titolari di incarico di Elevata qualificazione, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente, o eventuale diverso limite previsto dalla vigente normativa.

4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente, anche a tempo determinato, saranno quantificate sulla base dei criteri e dei coefficienti predefiniti, come approvati in sede di contrattazione integrativa mediante specifico accordo, i quali prendono in considerazione la valutazione positiva di performance individuale - ambito comportamenti, i coefficienti di responsabilità nonché i coefficienti di partecipazione, ritenuto in ogni caso che, all'interno di ogni singolo ufficio che compone il Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie, indipendentemente dalla mansione ricoperta, ogni dipendente concorre sulla base di specifiche competenze specialistiche al raggiungimento degli obiettivi in oggetto.

5. I criteri di ripartizione come approvati con l'accordo integrativo, saranno utilizzati anche per la ripartizione del fondo in favore del personale dell'ufficio preposto dell'attività di notificazione degli accertamenti, di quello dell'ufficio Programmazione e gestione Entrate e finanziamenti onerosi nonché del personale di eventuali ulteriori settori/servizi destinatari del fondo stesso. La ripartizione delle quote di cui al presente comma avverrà in favore del personale individuato dal relativo dirigente del settore di appartenenza, con applicazione di un coefficiente di responsabilità pari ad 1 per tutto il personale coinvolto ed esclusione di liquidazioni in favore del dirigente.

6. L'incentivo sarà erogabile successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione; a tal fine il Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie inoltrerà al Dirigente del proprio settore di appartenenza apposita proposta di determina di liquidazione contenente la tabella delle somme da ripartire in favore di ciascun dipendente, nonché in favore del predetto Dirigente del settore, elaborata sulla base dei criteri di cui al presente regolamento. Con riferimento alla quantificazione delle somme da erogare in favore del personale addetto alla notificazione degli accertamenti, di quello dell'ufficio Programmazione e gestione Entrate e



finanziamenti onerosi, nonché del personale di altri settori/servizi eventualmente destinatari del fondo, il predetto responsabile acquisirà dai dirigenti interessati le tabelle riportanti l'indicazione puntuale dei dipendenti e delle somme a ciascuno destinate.

#### Articolo 5 - Criteri di riparto del Fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate all'incentivo del personale, sono destinate all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati e al miglioramento dei servizi al cittadino.

2. L'utilizzo del fondo di cui al presente articolo è rimesso alla determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e può essere destinato per:

- l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- l'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'acquisizione di strumentazioni o servizi funzionali a migliorare il dialogo con i contribuenti.

#### Articolo 6 - Condizioni di applicabilità

1. Per poter applicare il presente regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o come prorogati con Decreto del Ministro dell'Interno (ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del TUEL) o con legge.

#### Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della eventuale formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.